

DELIBERAZIONE 16 giugno 2008, n. 454

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la Decisione 2004/798/CE della Commissione Europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE l'elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale;

Vista la Decisione 2008/25/CE della Commissione Europea del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE un primo elenco aggiornato dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 inerente "Elenco

dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";

Vista la Decisione 2006/613/CE della Commissione Europea del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della Direttiva 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Luglio 2007 recante "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Luglio 2007 recante "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 inerente "Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";

Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal DPR 120/2003, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al

ripristinato, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 del sopra citato DPR 357/97 e successive modificazioni che attribuiscono a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la competenza di adottare, per le ZSC e per le ZPS, "le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti";

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione Europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della Direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat", nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni, con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sopra citate;

Vista altresì la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 con la quale nel rispetto della citata Legge 157/92, delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la LR n. 39 del 21 Marzo 2000 "Legge Forestale della Toscana" e successive modifiche;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 8 agosto 2003;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004, n. 6 con la quale sono stati perimetrati i Siti di Importanza Regionale e sono state individuate le Zone di Protezione Speciale in attuazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE prima citate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 644 che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) che costituiscono le misure di conservazione dei siti medesimi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923 "Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 14 marzo 2005 con cui è stato classificato come ZPS, in attuazione delle Direttive sopra citate, il SIR B08 "Monte Capannello, Cime del Monte";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 572 relativa a D.G.R. n. 923/2006 recante approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Integrazione del punto 11 dell'allegato 1 in materia di cave;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 109 Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 456 recante Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 80 riguardante Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale);

Visto l'art. 3 comma 1 del sopra citato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 in base al quale le Regioni devono adottare ovvero adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali piani di gestione sulla base degli indirizzi espressi nel Decreto del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e dei criteri minimi uniformi definiti dal medesimo Decreto del 17 Ottobre 2007 sopra citato, alcuni articolati per tutte le ZPS, altri per specifiche tipologie;

Visto altresì l'art. 5 del medesimo Decreto in cui sono definiti i divieti e gli obblighi da applicare all'interno di tutte le ZPS;

Ritenuto di recepire quanto previsto dall'articolo 5 mediante l'approvazione dei divieti, obblighi, riportati nell'Allegato A "Misure di conservazione valide per tutte le ZPS", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 4 commi 1 e 2 e l'art. 6 che prevedono rispettivamente l'assegnazione delle ZPS ad una o più delle tipologie riportate nell'Allegato 1 "Descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le ZPS" del Decreto Ministeriale sopra citato e la definizione per ciascuna delle tipologie ambientali di specifici obblighi, divieti, regolamentazioni e attività da favorire;

Ritenuto, a seguito dell'analisi sia delle caratteristiche ambientali delle ZPS di cui all'Allegato D della DCR 80/07 sopra citata che dei criteri minimi uniformi di cui all'art. 6 del citato Decreto ministeriale, di ripartire le medesime nelle tipologie riportate nell'Allegato B "Ripartizione delle ZPS in tipologie e relative misure di conservazione", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di approvare i relativi divieti e obblighi;

Preso atto che l'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, saranno comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Preso atto inoltre che nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale valgono le misure di conservazione della tipologia specifica, oltre a quelle valide per tutte le ZPS e che invece nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali, valgono le misure di conservazione di ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le ZPS;

Visto l'art. 12 della sopra citata LR 56/00 in base al quale la Giunta Regionale definisce, con proprie

deliberazioni, le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela dei Siti di Importanza Regionale comprendenti i SIC e le ZPS sentite le Province;

Visto l'art. 2 comma 4 del sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007 che riporta i criteri minimi uniformi sulla base dei quali, allorché i SIC saranno definitivamente designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, dovranno essere definite le misure di conservazione per le medesime;

Ritenuto, in attesa della designazione come ZSC dei SIC attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottato di intesa con la Regione Toscana (art. 3 comma 2 del DPR 357/97) di rimandare a successivo atto l'approvazione dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le ZSC definiti dal DM;

Visto l'art. 2 comma 2 e l'art. 3 comma 2 del medesimo Decreto sulla base del quale per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente atto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti;

Considerato che le aree designate come ZPS in Regione Toscana attualmente sono 61 e coprono una superficie complessiva pari a circa 191.879 ettari;

Visto in particolare l'art. 2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 del citato DM sulla base del quale per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Ritenuto, pertanto, con il presente atto e i relativi allegati, di recepire e dare attuazione in Toscana a quanto previsto dal DM sopra citato, al fine di tutelare specie ed habitat protetti dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE garantendo così anche l'effettiva applicabilità di quanto previsto dalla nuova programmazione 2007-2013 definita dal Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio CEE e in particolare nel Programma Regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 745 del 22/10/2007;

Considerato dunque necessario per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS della Regione Toscana procedere all'adozione delle misure

di conservazione contenute negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e che tali misure debbano essere adeguatamente recepite negli strumenti di pianificazione di settore e del territorio;

Preso atto che, nel caso del mancato rispetto dei divieti e degli obblighi riportati negli Allegati A e B, si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore interessata, nonché le sanzioni relative alla non osservanza di quanto riportato agli articoli 5 e 6 della LR 56/00;

Tenuto conto che le citate misure devono essere considerate come una integrazione delle misure di conservazione precedentemente definite ed approvate per ciascun sito con DGR n. 644 del 5 luglio 2004 così come previsto dall'art. 3 comma 1 del DM;

Ritenuto inoltre di rimandare a successivo atto la definizione delle regolamentazioni e delle attività da favorire previste dall'art. 5 e 6 del citato DM e riportate negli Allegati A e B, al fine di garantire sia l'elaborazione di tali norme in collaborazione con gli enti competenti ai sensi dell'art. 3 della LR 56/00 che l'opportuna integrazione delle medesime con le discipline di settore coinvolte;

Ritenuto di dover abrogare la Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923 e successive modifiche in quanto i suoi contenuti risultano integralmente riproposti con le opportune modifiche e integrazioni nella presente deliberazione;

Preso atto che le Province e gli enti Parco regionali e nazionali sono stati consultati in merito ai contenuti del presente provvedimento attraverso specifica riunione convocata dal competente settore e svoltasi in data 26/02/08 presso gli uffici della Giunta regionale;

Viste le osservazioni presentate dalla Provincia di Siena, dal Parco regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli e dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, M. Falterona e Campigna conservate agli atti dal sopra citato settore;

Preso atto inoltre delle necessarie verifiche con i settore competenti interessati per materia delle Direzioni Generali Politiche Territoriali e Ambientali e dello Sviluppo Economico, effettuate sia per via telematica sia attraverso incontri specifici, e dei conseguenti adeguamenti apportati al presente provvedimento e ai relativi allegati;

Visto il parere favorevole previsto dall'articolo 8 della LR 56/00 espresso dalla Consulta tecnica per le

aree protette e la biodiversità, nella seduta del 14/03/08, riportato nel verbale conservato agli atti dei competenti uffici del settore Tutela e Valorizzazione risorse ambientali;

Visto il parere espresso dal CTP nella seduta del 16/05/2008;

Ritenuto di dover inviare per opportuna conoscenza il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in base all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS riportate nell'Allegato A "Misure di conservazione valide per tutte le ZPS", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare in base all'art. 4 commi 1 e 2 del DM citato e all'analisi delle caratteristiche ambientali delle ZPS di cui all'Allegato D della DCR 80/07 citata in premessa, la ripartizione in tipologie delle ZPS e i relativi divieti e obblighi così come riportati nell'Allegato B "Ripartizione delle ZPS in tipologie e relative misure di conservazione" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di rimandare a successivi atti la definizione delle regolamentazioni e delle attività da favorire previste dall'art. 5 e 6 del sopra citato DM e riportate negli Allegati A e B, al fine di garantire l'elaborazione di tali norme in collaborazione con gli enti competenti ai sensi dell'art. 3 della LR 56/00 e l'opportuna integrazione delle medesime con le discipline di settore coinvolte;

4. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, la DGR 923/06 e succ. mod. citata in premessa e di stabilire che le misure riportate negli Allegati A e B costituiscono norme ad integrazione delle norme tecniche già approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 644/2004;

5. di stabilire inoltre che le misure di conservazione approvate con il presente atto e riportate nei citati Allegati A, B sono cogenti ai fini del rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli e si applicano altresì alle nuove ZPS che potranno essere classificate ed istituite con successivi atti della Regione Toscana e relativi Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento che, per il suo contenuto, deve essere portato alla conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti

amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**Misure di conservazione valide per tutte le ZPS**

1. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall' art. 5 comma 1 del Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di Gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie, Combattente (*Philomacus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
 - l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

- m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle specie prioritarie;
- o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
- q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali;
- s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
- t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto

- diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.
- Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06;
- v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06.
2. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall' art. 5 comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vigono i seguenti obblighi:
- a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° Marzo e il 31 Luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto nel piano di gestione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno.
- E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 Marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al

di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma **11**;

- d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall' art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le attività da promuovere e incentivare sono:
- a) la repressione del bracconaggio;
 - b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
 - c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
 - d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
 - e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
 - f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
 - g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di Febbraio.

Allegato B**Ripartizione delle ZPS per tipologie e relative misure di conservazione**

In base all'art. 4 commi 1 e 2 del Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e all'analisi delle caratteristiche ambientali delle ZPS di cui all'Allegato D della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 80 del 24/07/07 e dei criteri minimi uniformi di cui all'art. 6 del citato Decreto, vengono approvate le seguenti tipologie di ZPS e i relativi obblighi e divieti:

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

IT5120004	Pania di Corfino
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT5130002	Campolino
IT5130003	Abetone
IT5130004	Pian degli Ontani
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno

Regolamentazione di:

1. circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
2. avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Grifone (*Gyps fulvus*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
3. tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
4. pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

1. mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
2. mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

IT5120020	Orrido di Botri
IT5130002	Campolino

IT5130003	Abetone
IT5130004	Pian degli Ontani
IT5180004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno

Obblighi e divieti:

obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale da parte degli enti competenti ai sensi della LR 39/00 al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna nei casi specifici in cui le prescrizioni del Regolamento Forestale della Toscana siano ritenute insufficienti per la tutela dell'avifauna stessa. Qualora una ZPS o parte di essa non sia compresa in un'area protetta così come definita ai sensi della LR 49/95 e ricada nel territorio di competenza di una Comunità montana, tale integrazione deve essere concertata dalla medesima con la Provincia interessata.

Regolamentazione di:

1. circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
2. tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
3. avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Grifone (*Gyps fulvus*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
4. attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
5. apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.
6. pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

1. attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
2. conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
3. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
4. gestione forestale in grado di: mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli, ovvero in grado di mantenere e promuovere una struttura caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea), favorire l'evoluzione all'alto fusto e l'aumento della biomassa vegetale morta e garantire una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
5. conservazione del sottobosco;

6. mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI

IT5120004	Pania di Corfino
IT5120016	Macchia Lucchese
IT5120020	Orrido di Botri
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5160002	Isola di Gorgona - area terrestre e marina
IT5160003	Tombolo di Cecina
IT5160007	Isola di Capraia - area terrestre e marina
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa - area terrestre e marina
IT5160015	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo -area terrestre e marina
IT5160102	Elba orientale
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002	Selva Pisana
IT5170004	Montefalcone
IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170008	Complesso di Monterufoli
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti
IT5180016	Monte Dogana
IT5180017	Monte Ginezzo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore (e Crete di Asciano)
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016	Monti dell'Uccellina

IT51A0018	Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0024	Isola di Giannutri - area terrestre e marina
IT51A0025	Monte Argentario
IT51A0028	Duna di Feniglia
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma

Obblighi e divieti:

1. divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.
2. obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale da parte degli enti competenti ai sensi della LR 39/00 al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna nei casi specifici in cui le prescrizioni del Regolamento Forestale della Toscana siano ritenute insufficienti per la tutela dell'avifauna stessa. Qualora una ZPS o parte di essa non sia compresa in un'area protetta così come definita ai sensi della LR 49/95 e ricada nel territorio di competenza di una Comunità montana, tale integrazione deve essere concertata dalla medesima con la Provincia interessata.

Regolamentazione di:

1. circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
2. avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Grifone (*Gyps fulvus*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Gracchio corallino (*Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
3. tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

1. conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
2. creazione di filari arborei - arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
3. conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
4. conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

5. mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
6. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
7. mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
8. controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
9. ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
10. ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
11. conservazione del sottobosco.

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI

IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore (e Crete di Asciano)
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone

Obblighi e divieti:

1. divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
2. divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazione di:

1. pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;
2. circolazione sulle strade ad uso silvo - pastorale;
3. costruzione di nuove serre fisse;
4. dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

Attività da favorire:

1. conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;
2. manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
3. mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
4. controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
5. ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
6. pratiche pastorali tradizionali estensive evitando il sovrapascolo;

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI COLONIE DI UCCELLI MARINI

IT5160002	Isola di Gorgona - area terrestre e marina
IT5160007	Isola di Capraia - area terrestre e marina
IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
IT5160013	Isola di Pianosa - area terrestre e marina
IT5160015	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo -area terrestre e marina
IT51A0022	Formiche di Grosseto
IT51A0023	Isola del Giglio
IT51A0024	Isola di Giannutri - area terrestre e marina
IT51A0025	Monte Argentario
IT51A0035	Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano

Obblighi e divieti:

1. obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 Marzo-30 Settembre; Berta maggiore (*Calonectris diomedea*) 15 Aprile - 15 Ottobre; Berta minore (*Puffinus puffinus*) 1 Marzo - 31 Luglio; Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 Gennaio-1 Maggio; Falco della regina (*Falco eleonorae*) 15 Giugno-30 Ottobre; Gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 Aprile-15 Luglio;
2. divieto di accesso per animali da compagnia nonché regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonché del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 Marzo-30 Settembre; Berta maggiore (*Calonectris diomedea*) 15 Aprile - 15 Ottobre; Berta minore (*Puffinus puffinus*) 1 Marzo - 31 Luglio; Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 Gennaio-1 Maggio; Falco della regina (*Falco eleonorae*) 15 Giugno-30 Ottobre; Gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 Aprile-15 Luglio;
3. obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e Berta minore (*Puffinus puffinus*), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Regolamentazione di:

caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e Berta minore (*Puffinus puffinus*).

Attività da favorire:

1. sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;

2. adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e Berta minore (*Puffinus puffinus*) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;
3. incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spengimento automatico al passaggio di persone/automezzi.
4. interventi di eradicazione o di controllo di predatori terrestri introdotti (con particolare riferimento ai ratti *Rattus* sp.).

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI ZONE UMIDE

IT5110022	Lago di Porta
IT5120021	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5130007	Padule di Fucecchio
IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT5160001	Padule di Suese e Biscottino
IT5160010	Padule Orti-Bottagone
IT5160018	Padule di Bolgheri
IT5170002	Selva Pisana
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0030	Lago Acquato - Lago San Floriano
IT51A0033	Lago di Burano
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma

Obblighi e divieti:

1. divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
2. divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
3. obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Regolamentazione di:

1. taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
2. costruzione di nuove serre fisse;
3. caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
4. trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;
5. attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti.
6. realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
7. epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone sia umide e ripariali che delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
8. interventi di gestione idraulica dei canali (taglio della vegetazione, risagomatura, dragaggio);
9. realizzazione di impianti di pioppicoltura;
10. utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
11. pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:

1. riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
2. messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
3. mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
4. incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
5. creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arborea - arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
6. creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
7. mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
8. mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
9. mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
10. interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

11. creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
12. mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
13. conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
14. trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
15. realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
16. gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
17. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
18. conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
19. colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
20. adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI

IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna

Regolamentazione di:

1. taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
2. caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
3. realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
4. captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
5. impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
6. interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone sia umide e ripariali che delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio,

trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

7. utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
8. interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbusti ve.

Attività da favorire:

1. messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalcibili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
2. creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arborea - arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
6. realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
7. riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
8. gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
9. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
10. conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
11. adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI AGRICOLI

IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore (e Crete di Asciano)
IT5190008	Lago di Montepulciano
IT5190009	Lago di Chiusi
IT5190010	Lucciolabella
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone

Regolamentazione di:

1. taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
2. utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE;

Attività da favorire:

1. messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
2. mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
3. mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
4. adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
5. adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
6. mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
7. adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
8. interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
9. riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
10. mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
11. agricoltura biologica e integrata;
12. adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.